

FISCO E LAVORO

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

Incentivi. La previsione contenuta nel decreto di attuazione del regime agevolato che attende il visto della Corte dei conti

Patent box e Pmi, ruling semplificato

La procedura «facile» riguarderà la documentazione ma non i criteri di calcolo

FOCUS

Luca Miele
Raffaella Vio

Le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee 2003/361/CE, accedono alla procedura di ruling per la determinazione del reddito derivante dal bene immateriale attraverso modalità semplificate da stabilire con Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate. Il decreto di attuazione del regime di Patent box, firmato dai ministri competenti in attesa del visto della Corte dei conti e poi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, reca tale previsione nel rispetto del principio comunitario del contenimento degli oneri amministrativi.

imprese e la mole di lavoro per le stesse Entrate. Il decreto, in caso di ruling obbligatorio, fa riferimento a modalità semplificate di accesso alla procedura e, quindi, tale semplificazione potrebbe riguardare la documentazione richiesta e i criteri di calcolo del reddito ritraibile dall'intangibile. Tale previsione è coerente con gli indirizzi dell'Ocse che, in linea generale, indicano chiaramente che il reddito da agevolare va calcolato secondo le regole ordinarie senza introduzione di regole speciali. Con specifico riferimento, poi, al reddito de-

L'OPZIONE

La scelta dovrebbe poter essere effettuata da tutti coloro che prevedono di fruire del beneficio al di là di redditi già conseguiti

rivante dal bene immateriale incorporato nei prodotti è prescritto l'utilizzo di un metodo coerente e uniforme di definizione quale potrebbe essere, ad esempio, quello basato sui principi del transfer pricing così come aggiornati per effetto dei lavori dell'Action item 8-10 del programma di azione Beps. La previsione di una procedura di ruling pone, quindi, la necessità che siano preventivamente definiti e, quindi, conoscibili, i criteri di determinazione del reddito ritraibile dall'intangibile garantendo, in tal modo, l'uniforme applicazione della disciplina in commento nei confronti di tutti i soggetti che vi aderiscono. Proprio in tal senso va letta la previsione del decreto secondo cui il contributo economico dell'intangibile è determinato sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati dall'Ocse, con particolare

riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento. Resta fermo che le predette imprese dovranno in ogni caso essere in grado di monitorare il nesso fra le spese di ricerca e sviluppo relative all'intangibile e il reddito ritraibile dal medesimo, fornendone dimostrazione all'amministrazione finanziaria. Dal punto di vista operativo ciò significa che andrà approntato un sistema di tracciatura, contabile o extracontabile, che riesca a dimostrare tali connessioni. Anche le modalità e i termini di opzione per il regime agevolato per i periodi di imposta 2015 e 2016 sono demandate a un provvedimento dell'Agenzia e riguarderanno il periodo d'imposta per cui è effettuata e i quattro successivi. Per i periodi d'imposta successivi l'opzione è esercitata mediante specifica comunicazione nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d'imposta cui la dichiarazione si riferisce.

Nulla è previsto con riguardo alle condizioni che devono sussistere al momento dell'esercizio dell'opzione; non è chiaro se l'opzione possa essere esercitata solo laddove l'impresa abbia già conseguito i redditi, ritraibili dal bene immateriale, che possono fruire del beneficio o se sia sufficiente che il contribuente svolga l'attività di ricerca e sviluppo rilevante ai fini del regime preferenziale o se, ancora, si tratti di un'opzione esercitabile anche in mancanza di tali presupposti. Considerando l'assenza di una specifica previsione nel decreto di attuazione, e pur non trascurando il fatto che si tratterebbe di un "inconsueto" esercizio della facoltà di opzione, non è irragionevole affermare che l'opzione possa essere esercitata da tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa che prevedono di fruire del regime preferenziale.

Del provvedimento

01 | LA DECISIONE

Micro imprese e Pmi - così come definite dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee 2003/361/CE - potranno accedere alla procedura di ruling per la determinazione del contributo economico derivante dal bene immateriale attraverso modalità semplificate che verranno stabilite con provvedimento del Direttore delle Entrate. La previsione - presa nel rispetto del principio comunitario del contenimento degli oneri amministrativi - è contenuta nel decreto di attuazione del regime di Patent box, in attesa del visto della Corte dei conti e poi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

02 | DOPPIA POSSIBILITÀ

La determinazione del reddito agevolabile sarà legata alla preventiva attivazione con l'agenzia delle Entrate di una procedura di ruling di standard internazionale finalizzata alla quantificazione del reddito ritraibile dal bene immateriale di riferimento in due casi specifici, uno obbligatorio e l'altro facoltativo.

03 | CASO OBBLIGATORIO

Il primo caso è quello in cui il bene immateriale sia utilizzato direttamente dall'impresa che lo ha realizzato ai fini della determinazione del contributo economico di detto bene alla formazione del reddito d'imposta

04 | CASO FACOLTATIVO

Il secondo caso è quello in cui i redditi derivanti dallo sfruttamento del bene immateriale nell'ambito di un'attività di società appaia in un gruppo

05 | GRANDE AZIENDA

Da più parti si auspica ormai da tempo l'adozione di ruling con procedure semplificate anche al fine di abbreviare i tempi per la sottoscrizione dell'accordo. L'obiettivo è che in questa maniera possano essere ridotti gli oneri amministrativi per le imprese e nel contempo abbattuta la mole di lavoro a carico della stessa agenzia delle Entrate

In breve

SCUOLA DELL'INFANZIA

In bilico il destino di 10mila precari: a rischio la riapertura degli asili

C'è un problema che è rimasto ai margini della «Buona Scuola» e che è tornato d'attualità nei giorni scorsi. La sorte dei circa 10 mila precari comunali che hanno superato il tetto di 36 mesi per i contratti a termine e che non possono essere prorogati. Una circostanza che nelle grandi città potrebbe mettere a rischio la riapertura degli asili pubblici prevista per martedì 1° settembre.

Nelle scorse settimane il tema è stato sollevato più volte sia dall'Anci che dai sindacati. E anche il governo sembra ora essersi reso conto della situazione. Al punto che i vari ministri coinvolti (Istruzione, Economia, Lavoro, Funzione pubblica) ne avrebbero parlato a margine del Consiglio dei ministri di giovedì. Senza arrivare però a una decisione. Complicata diversità di vedute esistenti all'interno dell'esecutivo. Il Miur si sarebbe limitato a sottolineare che, trattandosi di personale non statale, non gli si applicherebbe la Buona Scuola (che consente altri incarichi massimo triennali ma a partire da settembre). La Funzione Pubblica avrebbe allora interpellato il Lavoro, che a sua volta avrebbe risposto che il Jobs act non affronta il tema della decorrenza dei 36 mesi. Fermo restando che la normativa Ue vieta di superarli nei contratti a termine. Che fare? La soluzione più semplice, vista con gli occhi del governo, sarebbe che i Comuni stabilizzassero i precari. Un'ipotesi difficile visti i vincoli assunzionali e finanziari degli enti locali. E anche la deroga prevista dal Dl 78 non sembra bastare. A questo punto si può ipotizzare una soluzione a due vie: entro lunedì una circolare per chiarire la sorte dei dipendenti comunali sui 36 mesi; nella stabilità una revisione dei vincoli a carico degli enti locali.

PREVIDENZA

Consulenti del lavoro alla cassa entro mercoledì 16 settembre

Entro mercoledì 16 settembre tutti i consulenti del lavoro dovranno provvedere alla dichiarazione annuale dei compensi rientranti nel volume d'affari ai fini Iva, relativi al 2014 (sui quali è calcolato il contributo integrativo 2015) e del reddito professionale relativo al 2014 (sul quale è calcolato il contributo soggettivo 2015). Lo ricorda una nota diramata ieri dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.

Entro lo stesso termine tutti gli iscritti dovranno anche provvedere al versamento della terza rata del contributo soggettivo

minimo 2015, del conguaglio del contributo soggettivo 2015 (pagabile in unica soluzione ovvero da 2 a 4 rate), del contributo integrativo 2015 (pagabile in unica soluzione ovvero da 2 a 4 rate) comprensivo della misura minima e, infine, del contributo di maternità 2015. Riguardo alle modalità di dichiarazione e di pagamento, ricorda il Consiglio nazionale che l'ente ha messo a disposizione una procedura automatizzata, presente nel sito internet www.ensaonline.it. Il software consente la compilazione guidata della comunicazione obbligatoria.

Ammortizzatori. Nota dell'Inps: finora definite meno della metà delle domande

Complessità operative Nuova Naspi amento

Partenza a rilento per la nuova Naspì, frenata da complicazioni informatiche. L'ammissione arriva dall'Inps, il quale, in un comunicato reso noto ieri e intitolato «Precisione sulla procedura di pagamento della Naspì», ha evidenziato che la data del 27 agosto sono state inviate 21.692 delle 53.861 domande pervenute relative alla nuova indennità mensile di disoccupazione (Naspi), con una conclusione delle istruttorie derogatorie dei relativi pagamenti che si attende intorno alla media giornaliera di 17,055 domande.

Con particolare riferimento alla gestione delle indennità di disoccupazione Naspì 2015 a favore del personale precario della Scuola, il tutto ha chiarito che da fine giugno al 27 agosto sono pervenute 15.834 domande, di cui 53.957 definite e pagate.

Si ricorda che la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) è stata introdotta dal decreto legislativo 22/15 in sostituzione dei istituti (Aspi e mini-Aspi) che hanno coperto la disoccupazione fino allo scorso 30 aprile. La Naspì funziona in base a una logica di tipo contributivo-previdenziale ed è slegata dalle fasce di età dei percettori: i lavoratori potranno godere di un trattamento tanto maggiore (sia in termini di misura, sia di durata) quanto sarà "importante" la loro storia previdenziale, con riferimento ai quattro anni precedenti la disoccupazione.

L'introduzione della nuova prestazione - ha evidenziato l'Inps - ha richiesto la soluzione di problemi applicativi attraverso implementazioni procedurali molto articolate, a causa delle complessità operative dovute all'aggiornamento del nuovo calcolo.

In conseguenza di ciò, la procedura di istruttoria e pagamento delle domande è stata rilasciata il 15 luglio 2015, con la necessità di gestire le domande di disoccupazione intanto pervenute dal 1° maggio 2015, data di entrata in vigore della nuova prestazione.

M. Piz.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

UFFICI GIUDIZIARI
Accordo quadro sulle competenze

Via libera da ministero della Giustizia e Anci all'accordo quadro per trasferire le competenze sulla gestione degli uffici giudiziari, fissato al 1° settembre. Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e il presidente dell'Anci, Piero Fassino, hanno siglato la convenzione quadro che consentirà di utilizzare, con un corrispettivo al Comune, il personale comunale oggi impiegato nella gestione di alcuni servizi individuati dalla legge. Nel definire le attività che il personale dei Comuni svolge negli uffici giudiziari la convenzione indica anche i parametri per determinare i corrispettivi per i servizi assolti quantificati in base a costo di personale e attività. Ribadito l'impegno di collaborare per risolvere le questioni aperte: prima fra tutte il ristoro delle spese sostenute dai Comuni negli anni scorsi. Orlando e Fassino hanno scritto al ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoa-Schioppa.

VIGILI URBANI
Il comune sanziona lo sciopero illegale

Sanzione disciplinare al vigile urbano che sciopera violando la legge. La Cassazione chiarisce che il potere di "punire" spetta al comune. Una conclusione tratta dalla norma con la quale si esclude il licenziamento: misura che può essere applicata solo dal datore di lavoro. Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 28 agosto 2015, n.17288

Cassazione/1. La portata delle clausole che non menzionano espressamente le scelte dell'assemblea

Delibere, spazio agli arbitri

Per devolvere la lite non serve una previsione specifica dello statuto

Angelo Busani

Agli arbitri la delibera dell'assemblea impugnata dal socio. La clausola dello statuto sociale che, come solitamente accade, preveda la generica devoluzione agli arbitri, fra l'altro, «delle controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi in dipendenza dell'attività sociale» (senza menzionare espressamente l'impugnazione delle delibere assembleari) determina la necessità di compromettere in arbitri anche la lite che insorge qualora un socio impugni per annullamento una deliberazione dell'assemblea dei soci. È quanto la Corte di cassazione ha deciso con l'ordinanza n. 17283, depositata ieri.

Il caso originava da una deliberazione assembleare recante approvazione del bilancio d'esercizio e un aumento di capitale sociale, entrambe impugnate dal socio di minoranza (il bilancio per questioni di valutazione, l'aumento di capitale per abuso di maggioranza). L'impugnazione venne proposta al Tribunale di Roma il quale, con riferimento all'impugnazione della deliberazione di aumento del capitale sociale, accolse l'eccezione di incompetenza sollevata dalla società convenuta. Contro questa sentenza l'attore ha proposto ricorso in Cassazione per regolamento di competenza adducendo che la predetta clausola compromissoria contenuta nell'ostituto sociale non prevedeva l'esplicita devoluzione in arbitri anche delle controversie aventi a oggetto l'impugnazione di delibere assembleari. Il ricorrente ha sostenuto la propria posizione asserendo che l'articolo 35, comma 5, del Dlgs 5/2003 (per il quale «se la clausola compromissoria consente la devolu-

zione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre... la sospensione dell'efficacia della deliberazione») autorizzerebbe a interpretare la clausola compromissoria come non applicabile alla impugnazione di deliberazioni assembleari se essa non si riferisce espressamente anche all'impugnazione delle delibere assembleari; in altri termini, una clausola compromissoria come quella in esame, formulata genericamente, non varrebbe a sottrarre al giudice ordinario la competenza a giudicare.

In sostanza, dato che l'articolo 34 del decreto legislativo 5/2003 consente che gli statuti societari contengano clausole compromissorie secondo le quali «la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società» abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale», una formulazione della clausola compromissoria che ricomprenda il (generico) dettato di questo articolo 34 non sarebbe idonea per attrarre in arbitrato una controversia inerente all'annullabilità di una deliberazione assembleare. Per conseguire tale idoneità, la clausola compromissoria dovrebbe (traendoci argomento in tal senso dal predetto articolo 35, comma 5, del Dlgs 5/2003) menzionare esplicitamente la compromettibilità in arbitri anche delle liti inerenti all'impugnazione delle delibere assembleari.

Secondo la Cassazione questa argomentazione non è condivisibile in quanto non vi sarebbe ragione alcuna per ritenere che il legislatore abbia inteso escludere le controversie aventi a oggetto la validità delle delibere assembleari (e cioè proprio quelle tipi-

camente insorgenti fra la società e i soci) dal novero di quelle arbitrabili, ai sensi dell'articolo 34 del Dlgs 5/2003. Al contrario, proprio perché le controversie in questione rientrano indubbiamente nel perimetro di applicazione di detto articolo 34, il legislatore ha ritenuto necessario (per la loro indubbia peculiarità, della necessità di una loro rapida risoluzione e della particolare natura degli interessi coinvolti) assoggettarle a un'apposita disciplina, attribuendo agli arbitri chi spetta di deciderle, in deroga alla previsione generale, anche il potere (di natura cautelare) di sospendere la delibera impugnata e inoltre specificando, all'articolo 36, che la decisione ad esse relativa deve essere assunta secondo diritto anche nel caso in cui la clausola compromissoria disponga diversamente.

La Suprema corte precisa che la redazione del verbale è affidata al notaio non per la «necessità di garantire il mero dato quantitativo della completezza delle attestazioni dell'erede, quanto piuttosto per la necessità di garantire un fattore qualitativo» rispetto al quale, l'autorevolezza e l'affidabilità del notaio fa la differenza. Per quanto riguarda l'articolo del codice di autoregolamentazione, questo non tipizza gli illeciti proprio per evitare che qualcuno sfugga benché in grado di ledere l'interesse tutelato: la reputazione della classe notarile. Parita persa anche sull'ora: per i giudici fissare il momento di inizio delle operazioni consente di sapere se l'avviso è stato tempestivamente notificato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione/2. Il professionista, nel verbale sull'eredità accettata con beneficio d'inventario, deve «censire» tutte le proprietà

Per il notaio verifica diretta sui beni

Patrizia Maciocchi

Nell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, il notaio deve attestare direttamente l'esistenza o meno di ulteriori beni immobili da «schedare». Per lui scatta la censura, anche in assenza di danno al cliente, se si limita a riprodurre le dichiarazioni ricevute dall'erede. La Corte di cassazione, con la sentenza 17266 depositata ieri, respinge le tesi del professionista, secondo il quale nessuna norma imporrebbe al notaio di verificare personalmente le affermazioni sulla consistenza dell'asse ereditario. Dalla legge deriverebbe so-

lo il dovere di riportare i beni appartenenti in vita al defunto, unita alla dichiarazione dell'erede che esclude che esistano altre proprietà. Per il ricorrente non c'era alcun obbligo di fare ispezioni, finalizzate alla redazione di un atto da considerare «unilaterale di parte a contenuto dichiarativo». Al professionista era stato con-

cesso anche di non aver indicato l'ora di inizio delle operazioni: elemento, a suo avviso, necessario solo nel caso in cui all'appuntamento non sia presente uno degli interessati.

La Corte d'appello avrebbe poi considerato giusta la «punizione» per l'illecito previsto dall'articolo 147, comma 1, lettera a) - posto a difesa del prestigio della categoria - anche in assenza di danno o di inefficacia del verbale, applicando così una norma, a formalmente, ad un pericolo astratto. Ma la Cassazione conferma la correttezza della decisione dei giudici di merito. Il notaio che si «appiattisce» sulla dichiarazione dell'erede, pregiudica l'affidabilità che l'ordinamento pretende per gli atti ricevuti da un pubblico ufficiale. Senza dimenticare la tutela dei creditori. Una delle principali finalità dell'eredità con beneficio di inventario, è quella di garantire eventuali creditori dai pregiudizi che potrebbero derivare dalla confusione tra il patrimonio del debitore e quello dell'erede. E proprio partendo da questo principio - sottolinea la Cassazione - non si può avallare la teoria dell'atto unilaterale a contenuto dichiarativo nel quale è la parte e non il pubblico ufficiale a fare le dichiarazioni previste dalla legge.

LA SANZIONE

Censura per chi, anche se non c'è danno, si limita a raccogliere le dichiarazioni fatte dall'erede

Corte Ue. Le sentenze italiane in arrivo

Si riparte da frodi Iva, avvocati e aiuti

Marina Castellaneta

È fissato per il 2 settembre il primo appuntamento dell'Italia Lussemburgo. Riprendendo, dopo la pausa estiva, l'attività della Corte di giustizia dell'Unione europea e, subito, sui banchi di Lussemburgo, saranno pronunciate importanti sentenze per l'Italia.

Martedì 2 dei eurogiudici si pronunceranno su un rinvio pregiudiziale del Tar Lazio (C-309/14), chiamato a risolvere una questione che vede contrapposti la Cgil e la Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, la Corte Ue dovrà chiarire se la direttiva 2003/109 sullo status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo permetta all'Italia di imporre il versamento di un contributo, per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, compreso tra 80 e 200 euro. In pratica, un importo pari a 8 volte il costo del rilascio della carta d'identità (10 euro).

Il giorno dopo sarà la volta del recupero degli aiuti di Stato, con la Corte Ue che si pronuncerà (causa C-89/14), a seguito del rinvio della Corte di cassazione, sui regolamenti n. 659/1999 e 794/2004 e, in particolare, sul tasso di interesse da applicare al recupero degli aiuti.

La settimana successiva, poi, l'Italia rischia una condanna per la mancata esecuzione di una sentenza di Lussemburgo. La Corte Ue, il 7 settembre, deciderà sull'azione avviata dalla Commissione europea contro il nostro Paese (causa C-367/14): per Bruxelles, Roma non avrebbe eseguito la sentenza del 6 ottobre 2011 (C-302/99) non procedendo al recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi e concessi a imprese nei territori di Venezia e Chioggia. L'Italia rischia di

dover pagare una penalità elevata e una somma forfettaria che, secondo la Commissione, dovrebbe essere pari alla somma ottenuta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero di circa 24.578 euro per i giorni di persistenza dell'infrazione, ossia dal deposito della sentenza del 6 ottobre 2011.

L'8 settembre è la volta di una questione con effetti che potrebbero essere dirompenti e che vede al centro la prescrizione dei reati di frode fiscale in materia di Iva e l'impunità. Su rinvio del Tribunale di Cuneo (causa C-105/14), Lussemburgo, in pratica, scioglierà il nodo sulla conformità dell'articolo 160 ultimo comma del codice penale italiano, nella versione indicata dalla legge n. 251/2005, che «prevede un prolungamento di prescrizione di appena un quarto a seguito di interruzione»; di fatto aprendo la strada all'impunità malgrado il tempestivo esercizio dell'azione penale. L'Avvocato generale Kokott già nelle conclusioni del 30 aprile 2015 ha stabilito che una normativa che comporta, per motivi sistematici, la non punibilità dei responsabili di frodi nel settore dell'Iva è incompatibile con il diritto Ue e va disapplicata nei procedimenti penali pendenti.

Interessano tutti i consumatori due sentenze (su rinvio di altri Stati) fissate per il 9 (causa C-240/14) e il 17 settembre (C-257/14) sugli indennizzi dovuti a ritardi di cancellazione dei voli. Sulla nozione di consumatore, attesa per la pronuncia del 3 settembre (causa C-110/14): i giudici Ue dovranno stabilire se una persona fisica che esercita la professione di avvocato e stipula un contratto di credito con la banca senza chiarire lo scopo del credito possa essere considerato consumatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA